

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN (2012/2013)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Franco Matera, dall'avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 ottobre 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(523) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA DE LAZZARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Union Quinto) E DELLA SOCIETA' ASD UNION QUINTO (nota n. 7590/356pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).**

### **Il deferimento**

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:

- 1) il Sig. De Lazzari Andrea, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Union Quinto, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 10), pagina 3 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011, per non aver provveduto al deposito, entro il 12 luglio 2011 h. 12:00, della dichiarazione di disponibilità del campo per la squadra juniores.
- 2) la Società ASD Union Quinto, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

### **2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti presentavano una memoria difensiva.

### **3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. De Lazzari Andrea l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Union Quinto l'ammenda di euro 1.000,00.

### **4. La decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. De Lazzari Andrea e la Società ASD Union Quinto per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10), pagina 3, del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12:00 del 12 luglio 2011 della dichiarazione di disponibilità del campo per la squadra Juniores. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Il ritardo nel deposito della dichiarazione di disponibilità è stato confermato dai deferiti nella propria memoria difensiva, e nessuna valida giustificazione è stata fornita per il comportamento antiregolamentare contestato con il presente deferimento.

Alla luce di quanto sopra detto, delle prove prodotte dalla Procura Federale ed all'esito del dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor De Lazzari Andrea con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Union Quinto, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor De Lazzari Andrea l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Union Quinto l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(524) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pontevecchio Srl) E DELLA SOCIETA' ASD PONTEVECCHIO Srl (nota n. 7587/355pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa commissione:

1) il Sig. Monsignor Giovanni, Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Pontevecchio Srl, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al punto 7, pagina 2 del Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011, per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 12, della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società.

2) la Società ASD Pontevecchio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

**2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

**3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Monsignor Giovanni l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l'ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

**4. La decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Monsignor Giovanni e la Società ASD Pontevecchio Srl per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 7, pagina 2, del C.U. medesimo, per il deposito entro le ore 12:00 del 12 luglio 2011 della visura camerale aggiornata attestante la vigenza della Società. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce delle prove prodotte dalla Procura Federale ed all'esito del dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Monsignor Giovanni con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di

conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Pontevecchio Srl, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Monsignor Giovanni l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Pontevecchio Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(525) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MAURO LOVISA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pordenone SSD Srl) E DELLA SOCIETA' PORDENONE SSD Srl (nota n. 7554/354pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).**

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della

loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società Pordenone Calcio SSD srl non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (Punto A inciso 10 CU n. 153), sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Mauro Lovisa, Presidente e legale rappresentante della Società Pordenone Calcio SSD Srl e la stessa Società US Pordenone Calcio SSD Srl per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Al deferimento hanno controdedotto entrambi i deferiti, i quali hanno contestato la fondatezza del deferimento, deducendo di aver depositato tutta la documentazione richiesta dalla normativa in oggetto (e quindi anche la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco) a mezzo DHL nel termine delle ore 9.12 del 12 luglio 2011, come poteva evincersi dal timbro apposto dalla LND sul buono di consegna.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Mauro Lovisa, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00, nessuno è presente per le parti deferite.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.

Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste.

Infatti il punto A) inciso 10) della normativa sugli adempimenti per la iscrizione al Campionato prevede che con la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco deve essere depositata copia della convenzione stipulata con gli enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso.

Dalla documentazione che i deferiti hanno prodotto con la memoria difensiva si evince che con la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, resa in favore della Associazione Calcio Pordenone dall'Associazione Sportiva Dilettantistica O. Bottecchia titolare della convenzione stipulata dalla dichiarante con il Comune di Pordenone, non è stata prodotta copia della predetta convenzione (n. 727 del 22 dicembre 2000, atto del 29 maggio 2000 rep. 6370 A.N.R. del 13 giugno 2007), sicchè risulta disatteso il precetto di cui sopra, con conseguente sussistenza dell'inadempimento contestato ai deferiti.

P.Q.M.

infligge al Sig. Mauro Lovisa l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società Pordenone SSD Srl l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(526) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANICETO CAFFARRI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD GS Bagnolese) E DELLA SOCIETA' ASD GS BAGNOLESE (nota n. 7575/446pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).**

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società GS Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 l'originale della fideiussione di cui al Punto A inciso 6 del Comunicato Ufficiale n. 153/2011, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Aniceto Caffarri, Presidente e legale rappresentante della Società GS Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica e la stessa Società GS Bagnolese Associazione Sportiva Dilettantistica per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Entrambi i deferiti non hanno presentato memoria a difesa, né hanno in altro modo controdedotto.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la sola Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Aniceto Caffarri, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai Campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui

violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, non sussistendo in atti alcun elemento suscettibile di comprovare l'adempimento da parte dei deferiti del deposito nei termini della fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2012 di importo pari ad € 31.000,00.

P.Q.M.

infligge al sig. Aniceto Caffarri l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società GS Bagnolese l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(527) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CRISTOFARI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Palestrina Itop ora SS a r.l. San Basilio Palestrina) E DELLA SOCIETA' US PALESTRINA ITOP ora SS a r.l. SAN BASILIO PALESTRINA (nota n. 7532/429pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).**

Il Comunicato Ufficiale n. 153 / 22 aprile 2011 della FIGC LND Comitato Interregionale aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, Stagione sportiva 2011 / 2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria del Comitato Interregionale a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D, unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 22 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinario dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino alle ore 18.00 del 22 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Siffatta sanzione era altresì prevista per le società obbligatoriamente partecipanti al Campionato Nazionale Juniores 2011/2012 ("Alle Società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Juniores"), alle quali si riferivano gli adempimenti afferenti la disponibilità del campo di giuoco e la certificazione di omologazione del campo, da eseguirsi entro le ore 12.00 del 12 luglio 2011.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Segreteria del Comitato Interregionale, escludendosi ogni diversa metodologia, come, ad esempio, l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 19 luglio 2011, doveva notificare le società, e per conoscenza la LND ed il Comitato Interregionale, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato (fatta salva la facoltà della società di ricorrere entro il termine perentorio del 22 luglio 2011 ore 18.00 avverso la decisione negativa della CO.VI.SO.D.) e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 31 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società US Palestrina Itop non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco (Punto A inciso 10 CU n. 153), sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Augusto Cristofari, Presidente e legale rappresentante della Società US Palestrina Itop e la stessa Società US Palestrina Itop per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 153 / 22 aprile 2011 FIGC LND Comitato Interregionale per non aver provveduto entro il termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 al deposito della documentazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante.

Al deferimento hanno controdedotto entrambi i deferiti, i quali, pur ammettendo di non aver depositato nei termini la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, hanno ugualmente chiesto il proscioglimento ovvero, in subordine, la sanzione minima ritenuta di giustizia, deducendo che il ritardo era dipeso dalla temporanea inagibilità dell'impianto sportivo di Palestrina, che aveva costretto la Società a depositare in ritardo la dichiarazione di disponibilità di altro impianto, che era stata effettuata contestualmente al ricorso che aveva presentato avverso la decisione della CO.VI.SO.D. datata 19 luglio 2011 afferente l'esito negativo della istruttoria espletata in merito alla domanda di iscrizione al Campionato.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la Procura Federale, la quale, illustrato il deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Augusto Cristofari, per la sua qualità, l'inibizione di giorni 30 ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00, nessuno per le parti deferite.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 12.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi.

Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il deferimento e le istanze punitive richieste, le quali costituiscono il minimo edittale della pena, sussistendo la prova per ammissione della stessa parte deferita del mancato tempestivo adempimento da parte dei deferiti di quanto previsto al Punto A) n. 10 del C.U. n. 153/22 aprile 2011 FIGC – LND Comitato Interregionale stagione sportiva 2011 / 2012.

P.Q.M.

infligge al sig. Augusto Cristofari l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società US Palestrina Itop ora SS a r.l. San Basilio Palestrina l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(528) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO SANTAMARIA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Licata 1931) E DELLA SOCIETA' ASD LICATA 1931 (nota n. 7544/431pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Santamaria Pietro, Presidente e legale rappresentante, della Società ASD Licata 1931, per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione al punto 12) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non aver provveduto al deposito dell'attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso le FIGC, le Leghe e le Società affiliate entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00.

2) la Società ASD Licata 1931, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

**2. Le memorie difensive**

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito Santamaria Pietro presentava una memoria difensiva.

**3. Il dibattimento**

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Santamaria Pietro l'inibizione per giorni 30; nei confronti della Società ASD Licata 1931 l'ammenda di euro 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti.

**4. La decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Santamaria Pietro e la Società ASD Licata 1931 per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione della disposizione di cui al punto 12) pagina 4 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere i deferiti provveduto al deposito dell'attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso le FIGC, le Leghe e le Società affiliate entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12.00. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare e quanto dedotto dai deferiti nella memoria difensiva conferma che entro il termine suddetto, non è stata depositata l'attestazione di insussistenza di pendenze debitorie verso la Figc. Il deferito Santamaria si è infatti difeso sostenendo che la tardività del deposito è dipesa unicamente per cause imputabili ad altri soggetti. Quanto sostenuto dal Santamaria nella

propria memoria difensiva non fa venire meno e non giustifica il comportamento antiregolamentare posto in essere dai deferiti in relazione all'inadempimento contestato dalla Procura Federale.

Alla luce di quanto sopra detto, della disamina delle prove prodotte dalla Procura Federale, ed all'esito del dibattimento, risulta comprovata oltre ogni ragionevole dubbio la violazione posta in essere dal Signor Santamaria Pietro con altrettanto evidente violazione della norma indicata in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Licata 1931 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Pietro Santamaria l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Licata 1931 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(530) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSTANTINO SESSA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Naviglio Trezzano ora ASD Trezzano Calcio) E DELLA SOCIETA' AC NAVIGLIO TREZZANO ora ASD TREZZANO CALCIO (nota n. 7549/433pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Costantino Sessa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società AC Naviglio Trezzano, per la violazione –indicata specificamente in parte motivata dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 10) pagina 34 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Costantino Sessa, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Costantino Sessa l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società AC Trezzano Naviglio ora ASD Trezzano Calcio l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

**(531) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROSARIO GAGLIONE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Turrus 1944 ASD ora FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA' FC TURRIS 1944 ASD ora FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 7551/434pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).**

La Commissione Disciplinare Nazionale,

- rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Rosario Gaglione, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società FC Turrus 1944 ASD, per la violazione –indicata specificamente in parte motivata dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, del verbale dell’assemblea, sottoscritto dal legale rappresentante, nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Rosario Gaglione, della sanzione dell’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (mille);
- rilevato che i deferiti hanno fatto pervenire una memoria difensiva, allegate alla quale vi sono le copie dell’”elenco documenti per iscrizione campionato stagione sportiva 2011/2012”, ove il punto 3. –concernente il documento in tema- risulta crocettato, nonché della lettera datata 10.08.2011 e indirizzata dalla Società al Comitato Interregionale Roma, contenente una comunicazione in ordine alle cariche sociali;
- ritenuto che la contestazione in scrutinio concerne l’omessa trasmissione della documentazione a firma del Legale rappresentante della Società deferita;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;

P.Q.M.

infligge al Signor Rosario Gaglione l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società FC Turrus 1944 ASD ora FC Real SM Hyria ASD l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Il Presidente della CDN f.f.  
Avv. Valentino Fedeli

“”

**Pubblicato in Roma il 11 ottobre 2012**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete